nistro per il Coordinamento della protezione civile numero 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984 e n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985, sono altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente in presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3767)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre un tratto del fiume Sinello.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

le aree di pertinenza dei comuni di Vasto, Pollutri e Casalbordino (provincia di Chieti) rivestono naturale interesse perchè interessano un tratto del fiume Sinello, caratterizzato da anse e secche di particolare configurazione con la presenza nelle aree circostanti, per una superficie di circa 74 hq., di boschi planiziali il cui interesse ambientale e naturalistico è enorme trattandosi di fustaie con prevalenza di Farnia, Pioppo bianco ed altre essenze arboree protette. L'area, in cui la boscaglia e le radure con vegetazione erbacea fluviale si alternano tra le anse del fiume, costituisce quindi, un unicum di incomparabile bellezza per il quale da tempo numerose associazioni hanno proposto la tutela quale riserva naturale integrata.

Tale area è così delimitata:

comune di Pollutri: si considera limite comunale con Vasto, Casalbordino e richiudere con l'area della strada costeggiante la zona detta Criella e dalla quota 27 ml. confina con Pollutri, fino alla quota 40 che si diparte con la strada, fino al confine con Vasto;

comune di Vasto: si considera limite comunale con Pollutri e Casalbordino richiudere con l'area della strada che si diparte dalla quota 33 nel confine con Casalbordino, in linea retta riprendere la quota 90 sulla strada in località la Cupa, considerare la strada stessa e proseguire a quota 150 lungo la carreggiabile in località Massa Petaccuni e richiudere fino al confine con Pollutri, fino la strada per la località Cipranneto;

comune di Casalbordino: si considera il limite comunale con Vasto e Pollutri e richiudere con l'area della strada a quota 21 e l'altra strada che costeggia la località del Molino Vecchio;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, numero 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che con nota n. 685 dell'11 gennaio 1985 la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo ha riferito che:

per la zona in questione esistono timori di interventi di convogliamento idrico con costituzione di un alveo artificiale che comporterebbe la deturpazione dell'attuale complesso naturalistico ambientale di incomparabile bellezza e comprometterebbe altresì una futura pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di pertinenza dei comuni di Vasto, Pollutri e Casalbordino che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio in cui scorre un tratto del fiume Sinello, sito nei comuni di Pollutri, Vasto e Casalbordino, riveste notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

comune di Pollutri: si considera limite comunale con Vasto, Casalbordino e richiudere con l'area della strada costeggiante la zona detta Criella e dalla quota 27 ml. confina con Pollutri, fino alla quota 40 che si diparte con la strada, fino al confine con Vasto;

comune di Vasto: si considera limite comunale con Pollutri e Casalbordino richiudere con l'area della strada che si diparte dalla quota 33 nel confine con Casalbordino, in linea retta riprendere la quota 90 sulla strada in località la Cupa, considerare la strada stessa e proseguire a quota 150 lungo la carreggiabile in località Massa Petaccuni e richiudere fino al confine con Pollutri, fino la strada per località Cipranneto;

comune di Casalbordino: si considera il limite comunale con Vasto e Pollutri e richiudere con l'area della strada a quota 21 e l'altra strada che costeggia la località del Molino Vecchio.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative planimetrie da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3768)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre il fiume Sangro e del lago di Bomba.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona ricadente nei comuni di Altino, Archi, Roccascalegna, Bomba, Torricella Peligna, Atessa (frazione), Pennadomo, Colledimezzo, Monteferrante, Montelapiano, Villa S. Maria, Civitaluparella, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Borrello, Castiglione M. Marino, Pizzoferrato, Gamberale (provincia di Chieti), ha notevole interesse pubblico perché ricca di elementi caratteristici costituiti dalle anse e dalle secche del fiume Sangro, dal lago di Bomba con le sue verdi rive, che conferiscono all'ambiente un aspetto scenografico di incomparabile bellezza, dalla parte del lago di Villa S. Maria con le sue insenature e le adiacenti coste boscate. Villa S. Maria, in cui centro urbano e ambiente naturale si compenetrano costituendo un *unicum* armonico e irripetibile, è ricca di emergenze architettoniche e naturali ed è, giustamente, riconosciuta quale rinomato centro di villeggiatura. La zona dell'alto Sangro, che confina con quella già sottoposta alla tutela della legge n. 1497/1939, ricca di boschi e coste montane, aspre e di incomparabile bellezza, presenta un notevole valore paesistico-ambientale.

Tale zona è così delimitata:

comune di Altino: limite comunale dalla strada s.s. n. 154 che collega Archi stazione sino al limite comunale con Roccascalegna richiudere di nuovo alla s.s. n. 154 con la quota 235 ed il limite di cultura (I.G.M.) che si diparte a quota 200 dalla strada per Altino;

comune di Archi: il limite comunale con Altino della s.s. n. 154, l'asse stradale da Archi stazione sino al limite comunale con Bomba;

comune di Roccascalegna: il limite comunale con Altino, Archi, Bomba, Torricella Peligna, la quota 210 dal comune di Altino per poi prendere il sentiero a quota 357 sino a quota 306, da cui considerare il limite di cultura sino alla quota 183, considerare il sentiero a quota 267 e la quota 314 sino al limite comunale di Torricella Peligna;

comune di Bomba: il limite comunale con Roccascalegna, Torricella Peligna, Pennadomo, Villa S. Maria, Colledimezzo, la quota 300 sino ad incontrare la strada da Archi a Bomba, sino al limite comunale con Archi;

comune di Torricella Peligna: il limite comunale con Bomba, Roccascalegna, Pennadomo, la quota 296 dal confine Roccascalegna a quello del Sangro;

comune di Atessa - frazione (Colle S. Pietro e Bosco di Fontecampana): limite con il comune di Bomba, di Villa S. Maria e di Colledimezzo, la quota 290 dal limite con il confine di Bomba sino all'asse della strada per Colledimezzo e al limite di confine con Villa S. Maria;

comune di Pennadomo: limite comunale con Bomba,, Torricella Peligna e Villa S. Maria e la quota 287 dal limite con Torricella Peligna al limite con Villa S. Maria;

comune di Colledimezzo: limite comunale con la frazione di Atessa (Colle S. Pietro), Villa S. Maria e Colleferrante, si considera inoltre a chiusura dell'area l'asse della strada per Colledimezzo e Pietraferrazzana sino al limite comunale con Monteferrante;

comune di Montelapiano: il limite comunale con Villa S. Maria, Civitaluparella e richiudere con la quota 480, il sentiero sino alla quota 567 all'esterno del centro abitato e richiudere al confine con Villa S. Giovanni;

comune di Monteferrante: limite comunale con Villa S. Maria, Colledimezzo e l'asse della strada per Pietraferrazzana;

comune di Villa S. Maria: limite comunale con Bomba, la frazione di Atessa, Monteferrante, Montebello del Sangro, Pennadomo, Montelapiano, Roio del Sangro, Rosello, Borrello e Civitaluparella. In particolare il territorio relativo al centro abitato di Villa S. Maria si considera all'interno dell'area sottoposta a tutela per